



CAMERA DI COMMERCIO
PORDENONE-UDINE

RELAZIONE LEGGE N. 488/99 ART. 26 COMMA 4 Anno 2025

QUADRO NORMATIVO

L'art. 26 della Legge n. 488 del 23/12/1999 (Legge Finanziaria 2000) regola le procedure di acquisto di beni e servizi effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di razionalizzare i processi di approvvigionamento di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione.

La regola generale prevista dal comma 1 dell'art. 26 – come modificato dall'art. 3, comma 166, della Legge n. 350/2003, dall'art. 1 della Legge n. 191/2004, dall'art. 1, comma 16-bis della Legge n. 135/2012 - prevede che il Ministero del Tesoro stipuli convenzioni con imprese che si impegnano ad accettare, alle condizioni previste dalla convenzione medesima, ordinativi di fornitura di beni e servizi da parte delle Amministrazioni Pubbliche.

Il comma 3 dell'articolo 26 – come sostituito dall'art. 3, comma 166 della Legge n. 350/2003 e dall'art. 1 della Legge n. 191/2004 - prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di ricorrere direttamente alle convenzioni stipulate da Consip, ovvero di utilizzare i parametri prezzo/qualità previsti dalle convenzioni come limiti massimi per gli acquisti eseguiti al di fuori di esse. Queste possibilità sono state in seguito ribadite anche con l'art. 1, comma 449 della Legge n. 296/2006, come modificato con L. n. 208/2015.

Il comma 3 prevede inoltre che, se si stipulano contratti in violazione, cioè al di fuori delle predette ipotesi alternative, si configura responsabilità amministrativa con conseguente danno erariale, quantificato pari alla differenza tra il prezzo stabilito dalle convenzioni ed il prezzo indicato nel contratto. L'art. 11 comma 6 del D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011 (manovra 2011) ha ulteriormente precisato che i contratti stipulati in violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Il comma 3-bis dell'art. 26 della L. 488/1999, introdotto con l'art. 1 della Legge n. 191/2004, stabilisce infine che, nel caso in cui le Amministrazioni deliberino di procedere in modo autonomo ai singoli acquisti di beni e servizi, tali provvedimenti devono essere trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione per consentire loro di esercitare le funzioni di sorveglianza e controllo relative all'utilizzo delle convenzioni e al rispetto dei parametri previsti dalle stesse, allegando a ciascun provvedimento una dichiarazione ex art. 47 del DPR 445/2000 con la quale il soggetto che ha sottoscritto il contratto attesta di aver rispettato le condizioni indicate al comma 3.

Il comma 4 dell'art. 26 della L. 488/99 disciplina in concreto le modalità di esercizio del potere di sorveglianza e controllo da parte dell'ufficio controllo di gestione, prevedendo che lo stesso verifichi l'osservanza dei parametri normativi, richiedendo eventuali pareri tecnici al Ministero del Tesoro in merito alle caratteristiche tecnico-funzionali e all'economicità dei prodotti acquisiti. L'ufficio controllo di gestione deve predisporre una relazione annuale in cui si illustrano i risultati ottenuti, in termini di riduzione di spesa, rispettando le condizioni normative sopra esposte, la relazione deve essere sottoposta all'Organo di direzione politica dell'Ente e pubblicata nel sito internet dell'Ente. In merito al contenuto di tale relazione è intervenuto nuovamente il legislatore con l'art. 11, comma 12 del D.L. 98/2011 precisando che l'illustrazione

dei risultati conseguiti in termini di risparmio di spesa deve essere formulata per ogni categoria merceologica. Con il D. L. 95/2012 è stata infine individuata la scadenza del mese di giugno di ciascun anno per inviare la relazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi.

In questo contesto, sono stati poi emanati:

Il D.L. 95/2012 convertito con modificazioni nella L. 135/2012, modificato con la Legge di bilancio 2020, (Legge 160/2019 art. 1 comma 581) che in particolare all'art. 1 comma 7:

- ribadisce la nullità del contratto stipulato in violazione dell'art. 26 della L. 488/1999, nonché l'attribuzione di responsabilità disciplinare e amministrativa per il soggetto che ha posto in essere l'illecito;
- introduce l'obbligatorietà del sistema Consip o Intercent-ER (Centrale regionale di committenza) relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati. In alternativa alle convenzioni o agli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, le P.A. possono fare ricorso a procedure autonome utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messo a disposizione dai soggetti sopra indicati. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamento da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori alle convenzioni. In tali casi i contratti dovranno essere assoggettati a condizione risolutiva;

L'art. 1, comma 581, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) interviene sul suddetto art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012 ampliando le categorie merceologiche standardizzabili per le quali le P.A. hanno l'obbligo di approvvigionarsi tramite Consip S.p.A. o centrali di committenza regionali. Nello specifico, sono state inserite alcune tipologie di autoveicoli, quali le autovetture, gli autobus e gli autoveicoli promiscui;

Il D.L. n. 52/2012, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 6 luglio 2012, n. 94. Tale norma prevede che, fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 della Legge n. 296/2006, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 debbano fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

Questa disposizione rende prioritario il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione limitando il ricorso alle convenzioni Consip e, in subordine, al mercato libero alle sole residuali ipotesi nelle quali il bene richiesto non faccia parte di categorie merceologiche disponibili sul MePA.

La scelta di ricorrere al Mercato elettronico non è più affidata alla valutazione discrezionale della pubblica amministrazione mediante comparazione prezzo-qualità, ma esclusivamente alla presenza della categoria merceologica alla quale il prodotto appartiene, indipendentemente dal prezzo;

La Legge di Stabilità 2016, n. 208 del 28/12/2015, stabilisce, all'art. 1 comma 502, l'obbligo di ricorso al mercato elettronico o alle piattaforme telematiche per tutti gli acquisti di valore compreso tra 1.000,00 euro e la soglia comunitaria (per i servizi e le forniture per settore ordinario attualmente fissata in euro 221.000,00), sia per le amministrazioni statali, sia per gli enti locali e per quelli del servizio sanitario regionale.

Il comma 510 dell'art. 1 della medesima Legge di stabilità 2016 prevede che le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni Consip, ovvero le Centrali di Committenza

Regionale, nel caso di ricorso a strumenti di acquisto alternativi, possano procedere solo a seguito di autorizzazione specificamente motivata da parte dell'Organo di vertice amministrativo e tale autorizzazione deve essere inviata al competente ufficio della Corte dei Conti. Unioncamere, con propria nota del 29/01/2016, ha precisato che il procedimento di autorizzazione di cui al comma 510 non trova applicazione nei confronti degli Enti Camerali e delle loro Unioni in quanto, a norma dell'art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006, hanno la facoltà ma non l'obbligo di ricorso al sistema di convenzionamento Consip, ovvero ad altre Centrali di Committenza Regionali, obbligo che riguarda invece tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie.

Infine il comma 512 della Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015, così come modificato dall'art. 1 comma 419 dalla Legge di Stabilità 2017 n. 232 del 11.12.2016, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, prevede che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Unioncamere con nota del 26/02/2016 ha precisato che la fornitura alle Camere di Commercio di beni e servizi di informatica e di connettività attraverso le proprie società in house è esclusa dall'ambito oggettivo di applicazione della norma in quanto tali approvvigionamenti non possono qualificarsi come acquisizioni da soggetti terzi, e pertanto come appalti di servizi, bensì come produzioni realizzate in proprio. Tale norma trova applicazione per gli acquisti effettuati nell'anno 2016, essendo entrata in vigore a gennaio 2016;

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2015 pubblicato in G.U. n. 28 del 04/02/2016 in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 9 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, ha introdotto l'obbligatorietà dell'utilizzo del sistema Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni-pasto sia cartacei che elettronici;

Il comma 130 dell'articolo 1 della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha modificato l'articolo 1, comma 450 della Legge 296/ 2006, innalzando la soglia per la non obbligatorietà del ricorso al MePA da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro. Tale norma si applica dal 01.01.2019 per gli acquisti di beni e servizi con esclusione, quindi, degli affidamenti di lavori e di servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura che non sono sottoposti all'obbligo di approvvigionamento tramite Mercato Elettronico;

In data 01/07/2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" che dispone all'art. 50 le nuove soglie per l'affidamento diretto:

- per gli appalti di lavori inferiori ad euro 150.000,00
- per gli appalti di forniture di beni e servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione inferiori ad euro 140.000,00;

Il 1° gennaio 2024, inoltre, hanno acquisito efficacia gli articoli relativi alla digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti e di conseguenza per tutti gli affidamenti, a prescindere dal loro importo, è previsto l'acquisto esclusivamente mediante l'utilizzo di piattaforme digitali certificate dall'AGID e iscritte nel Registro delle piattaforme certificate gestito dall'ANAC;

Con comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 10 gennaio 2024 è stato concesso, in via transitoria, di procedere al di fuori delle piattaforme digitali fino al 30.06.2024, poi prorogato

al 31/12/2025 a seguito di comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 28 giugno 2024, per:

- gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza. Non è consentito, dunque, l'inserimento ex post dei dati e delle informazioni relativi agli affidamenti;
- l'adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31/12/2023 con o senza successivo confronto competitivo; tale possibilità viene estesa anche per gli accordi quadro e convenzioni pubblicati dal 1/1/2024;
- la ripetizione di lavori o servizi analoghi ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del codice prevista dalla documentazione di gara originaria relativa a procedure pubblicate prima del 31/12/2023;
- le fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2022, che ha sostituito ed integrato la Delibera n. 214 del 2022;
- gli affidamenti in house.

Dal 01.01.2025 si può derogare all'utilizzo delle piattaforme digitali solamente per i contratti esclusi o estranei, ovvero contratti che non rientrano nel normale ambito delle procedure di appalto, ma che comunque devono essere tracciati ai fini della trasparenza.

Premesso che dal 1° gennaio 2024 è obbligatorio l'utilizzo delle piattaforme digitali per tutti gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni, la presente relazione illustra i risultati dell'attività di sorveglianza e di controllo come prevista dal comma 3 bis dell'art. 26 della L. n. 488/99, così come modificato dal D.L. 168/04, al fine di evidenziare l'utilizzo delle convenzioni Consip e il rispetto dei parametri previsti nelle stesse.

L'Ufficio Controllo di gestione ha preso visione dell'elenco dei provvedimenti di acquisto di beni e servizi effettuati dall'1.1.2025 al 31.12.2025 (Allegato A) e dell'elenco dei contratti stipulati a seguito di adesione a convenzione Consip (Allegato B), entrambi predisposti dall'Ufficio Provveditorato. L'Ufficio ha eseguito il controllo previsto in base al materiale trasmesso dall'ufficio Provveditorato e di quanto dichiarato in fase di istruttoria nella determina a contrarre alle singole procedure di acquisto in base all'analisi eseguita dall'ufficio Provveditorato.

La determina a contrarre, infatti, in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire, dà evidenza:

- dell'esistenza o meno di convenzioni Consip relative al bene o servizio da acquisire;
- del raffronto qualità/prezzo del bene o servizio in convenzione con quello ottenibile con la procedura autonoma nel caso di convenzioni Consip attive e della decisione dell'Ente di procedere in maniera autonoma anziché aderire alla stessa;
- dell'esistenza di un bando MePA relativo alla categoria merceologica del bene o servizio da acquisire e pertanto dell'utilizzo da parte dell'Ente del MePA, ovvero l'utilizzo di altra piattaforma certificata utilizzata dalla Camera di Commercio di Pordenone - Udine, Appalti&Affidamenti di Maggioli SPA (<https://garetelematiche.tecnoservicecamere.it/Appalti>).

RISPARMI CONSEGUITI

Acquisti in convenzione Consip

Nell'anno 2025 l'Ente Camerale di Pordenone – Udine ha mantenuto e/o confermato l'adesione alle Convenzioni Consip considerate obbligatorie per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1 comma 7 del Decreto Legge n. 95 del 2012, oltre alle adesioni non obbligatorie, come risulta dal prospetto allegato

B alla presente relazione.

Di seguito si espongono i risparmi conseguiti.

- costi per telefonia fissa e mobile:
 - a. l'Ente ha aderito alla convenzione "Telefonia fissa 5", aggiudicata da Consip in data 27/03/2017 alla Società Fastweb S.p.A., per il periodo: 28.12.2018 – 02.10.2021, successivamente prorogata da Consip S.p.A fino al 31.12.2024; il contratto è stato prorogato al 31.12.2026 in conformità alle disposizioni normative;
 - b. l'Ente ha aderito alla convenzione Consip, "Telefonia mobile 9" con determinazione del dirigente n. 2024000053 del 23.05.2024 aggiudicata da Consip spa alla società Vodafone Italia spa per un periodo di 24 mesi, il contratto ha scadenza il 10/07/2026.

La spesa sostenuta nell'ultimo quadriennio dall'Ente Camerale per la telefonia fissa e mobile ha avuto il seguente andamento:

- 2022: pari a euro 24.678,60 di cui euro 11.482,72 relativi ai contratti di connettività servizi pubblici, ed euro 1.732,26 per la linea dati della sede di Tolmezzo
- 2023: pari a euro 24.558,55 di cui euro 11.600,00 relativi ai contratti di connettività servizi pubblici, ed euro 1.732,36 per la linea dati della sede di Tolmezzo
- 2024: pari a euro 12.473,87 di cui euro 1.923,27 relativi ai contratti di connettività servizi pubblici ed euro 1.705,54 per la linea dati della sede di Tolmezzo.
- 2025: pari a euro 9.890,40 di cui euro 1.625,04 per la linea dati della sede di Tolmezzo.

Il risparmio rispetto al 2024 è pari al 20,71% ed è dovuto principalmente alla chiusura del contratto di connettività dei servizi pubblici, ma anche alle ottime tariffazioni del servizio di telefonia, all'utilizzo dei sistemi alternativi quali: meet, skype, ecc. oltre alla diminuzione del canone della linea dati di Tolmezzo (contratto in house providing con Infocamere spca).

- costi per riscaldamento: l'Ente ha aderito alla convenzione "gas naturale 15bis" per il periodo 01/04/2024 – 31/03/2025, successivamente alla convenzione "gas naturale 16" per il periodo 01/04/2025 – 31/03/2026 e alla convenzione "gas naturale 17" per il periodo 01/04/2026 - 31/03/2028.

La spesa sostenuta nell'ultimo quadriennio dall'Ente Camerale per il gas da riscaldamento ha avuto il seguente andamento:

Anno	Spesa complessiva euro	Consumo complessivo in mcubi	Costo medio mcubo
2022	49.872,48	56894	0,876
2023	45.536,41	45000	1,012
2024	60.648,45	53605	1,131
2025	63.806,55	52373	1,218

Si evidenzia un aumento della spesa pari al 5,21% e una corrispondente diminuzione dei consumi pari al 2,30%. L'incremento della spesa è pertanto dovuto all'aumento del prezzo medio a metro cubo ha subito un incremento di euro 0,087 (7,70%) dovuto all'aumento del costo della materia prima rispetto al costo della precedente convenzione.

- costi per energia elettrica: l'Ente ha aderito alla convenzione "Energia elettrica 21" per il periodo 01/12/2024-30/11/2025 e alla "energia elettrica 22" per il periodo 01/12/2025 - 30/11/2026.
La spesa sostenuta nell'ultimo quadriennio dall'Ente camerale per la fornitura di energia elettrica ha avuto il seguente andamento:

Anno	Spesa complessiva euro	Consumo complessivo in kW	Costo medio kW
2022	65.799,07	385580	0,171
2023	105.658,99	356749	0,296
2024	101.313,01	339058	0,299
2025	88.964,50	316438	0,281

Nel 2025 si evidenzia una diminuzione dei costi del 12,19% e una corrispondente diminuzione dei consumi pari al 0,06%, conseguenza di una Convenzione più favorevole.

- costi per rifornimento carburante: l'Ente non ha adesioni in corso relative a rifornimenti di carburante in quanto non dispone più di automezzi di proprietà o a noleggio a lungo termine. La spesa sostenuta dall'Ente camerale nell'ultimo quadriennio ha avuto il seguente andamento:
 - 2022: pari ad euro 2.916,96
 - 2023: pari ad euro 3.261,41
 - 2024: pari ad euro 2.494,35
 - 2025: pari a euro 0,00.

Riepiloghiamo di seguito l'andamento delle spese sostenute dall'Ente Camerale nel quadriennio a seguito dell'adesione alle Convenzioni Consip:

DESCRIZIONE	2022	2023	2024	2025
Energia Elettrica	65.799,07	105.658,99	101.313,01	88.964,50
Gas	49.872,48	45.536,41	60.648,45	63.806,55
Telefonia	24.678,60	24.558,55	12.473,87	9.890,40
Carburante	2.916,96	3.261,41	2.494,35	0,00
TOTALE	143.267,11	179.015,36	176.929,68	162.661,45
DIFFERENZA	2022/2021 -5.873,40	2023/2022 +35.748,25	2024/2023 -2.085,68	2025/2024 -14.268,23

- Buoni pasto: l'Ente Camerale ha aderito alla convenzione Consip Buoni pasto 10. Il valore nominale buono pasto per i dipendenti camerale è di euro 7,00, mentre il valore d'acquisto è pari a euro 6,475 più IVA, corrispondente ad un sconto del 7,50%.
- Servizi per la connettività pubblica: contratto scaduto in data 31.12.2023. La Camera di commercio non ha ritenuto di procedere alla stipula di un nuovo contratto.
- Noleggio fotocopiatrici multifunzione:
Per quanto riguarda le fotocopiatrici a noleggio l'Ente camerale ha eseguito le seguenti due adesioni:
 - a) con determina n. 2023000062 del 12.04.2023 l'Ente ha aderito alla convenzione "Apparecchiature multifunzione in noleggio 2" per il noleggio di:
 - un fotocopiatore monocromatico, per la sede di Udine, della durata di 60 mesi, contro un corrispettivo di euro 1.012,11/anno + IVA, contro un precedente canone annuo di euro 1.359,92 + IVA. Il contratto, in scadenza il 05/12/2028, permetterà un risparmio annuo di euro 347,81 + IVA;
 - un fotocopiatore Multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro di medie dimensioni (per la sede di Udine) per una durata di n. 48 mesi contro un corrispettivo di euro 1.076,09 + IVA,

contro un precedente canone annuo di euro 1.372,48. Il contratto, in scadenza al 18.02.2028 permetterà un risparmio annuo di euro 296,39 + IVA.

- - 3 fotocopiatori a colori Multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro di medie dimensioni (per la sede di Pordenone) per una durata di n 48 mesi contro un corrispettivo di euro 2.381,08/anno + IVA, contro un precedente canone annuo di euro 2.536,40 + iva. Il contratto, in scadenza a maggio del 2027, avrà un minor costo annuo rispetto al precedente contatto pari a euro 155,32/annuo più IVA;

- b) con determina n. 2024000157 del 19.12.2024 l'Ente ha aderito alla convenzione "Apparecchiature Multifunzione in noleggio 3" per il noleggio di un ulteriore fotocopiatore monocromatico, per la sede di Udine, della durata di 48 mesi, contro un corrispettivo di euro 804,00/anno + IVA. Si evidenzia che la nuova convenzione consente un ulteriore risparmio rispetto alla precedente convenzione pari a euro 208,11 più IVA all'anno.

Acquisti su piattaforme digitali certificate

Come già accennato nelle premesse, dal 1° gennaio 2024 hanno acquisito efficacia gli articoli del Codice degli Appalti relativi alla digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti e di conseguenza per tutti gli affidamenti, a prescindere dal loro importo, si è proceduto all'acquisto esclusivamente mediante l'utilizzo di piattaforme digitali certificate dall'AGID e iscritte nel Registro delle piattaforme certificate gestito dall'ANAC.

Nel corso del 2025, pertanto, tutte le procedure sono state eseguite su piattaforme digitali certificate quali:

- Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip (MePA);
- EAppaltiFVG, piattaforma degli acquisti della regione Friuli Venezia Giulia, in attesa che l'Ente si doti di una propria piattaforma certificata;
- Appalti&Affidamenti di Maggioli, piattaforma in dotazione dell'Ente camerale e condivisa con le alte Camere di commercio e Tecnoservicecamere spca, società in house dell'Ente.

Nel corso del 2025 l'Ente ha utilizzato sempre le piattaforme digitali ai fini del perfezionamento degli affidamenti, le uniche eccezioni sono state le procedure escluse ai sensi dell'art. 56 del Codice degli Appalti (ad esempio servizi legali, locazioni, ecc).

Nel corso del 2025 la Camera di commercio ha effettuato gli affidamenti dettagliatamente riportati negli Allegati C, D e E, come di seguito sinteticamente descritti:

- n. 45 affidamenti tramite la piattaforma Appalti&Affidamenti di Maggioli, a fronte di 36 procedure del 2025, di cui:
 - a) 44 trattative dirette (compresi gli affidamenti in house), a titolo esemplificativo e non esaustivo per l'acquisto di servizi informatici, supporto al Responsabile Unico di Progetto, servizi di progettazione, servizi formativi alle imprese e al personale anche in materia di sicurezza sul lavoro, servizi di manutenzione agli immobili ed agli impianti, servizio di RSPP;
 - b) 1 procedura aperta, per l'affidamento dei servizi assicurativi per il periodo 30/6/2025 – 30/06/2028 con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi.
- n. 110 affidamenti tramite Mepa, rispetto ai 116 effettuate nel 2025, di cui:
 - a) 15 Ordini diretti di Acquisto (OdA) riguardanti acquisto di materiali e servizi informatici, cancelleria, corsi di formazione, licenze informatiche;
 - b) 95 trattative dirette, compresi gli affidamenti in house, a titolo esemplificativo e non esaustivo per

acquisto di cancelleria, carta, toner, materiale vario di consumo, arredi e mobili per ufficio, attrezzature informatiche e non informatiche, software, servizi informatici, corsi di formazione per il personale, servizi di stampa e impaginazione, servizi di manutenzione agli impianti, servizi di organizzazione di eventi, servizi di marketing e pubblicità, servizi fiscali.

Riepiloghiamo di seguito l'andamento delle spese sostenute dall'Ente Camerale nel biennio a seguito dell'utilizzo delle piattaforme digitali:

Spesa	Anno 2024 euro	Anno 2025 euro	Risparmio Euro
Cancelleria e toner	26.028,87	14.240,75	-11.788,12
Carta	3.432,71	3.006,08	- 426,63
Costi di manutenzione servizi informatici	29.055,74	26.548,82	-2.506,92
Spese postali	1.197,41	1.105,64	-91,77
Noleggio mobili ed attrezzature	5.420,12	5.551,70	131,58
Stampati	3.289,66	486,76	-2.802,90
Spese sorveglianza	2.796,24	9.735,91	6.939,67
Materiale di consumo	2.686,21	1.497,43	-1.188,78
Materiale informatico di consumo	4.954,02	4.031,40	-922,62
Costi di informatizzazione	144.411,89	169.815,94	25.404,05
TOTALE	223.272,87	236.020,43	12.747,56

Il 2025 presenta quindi un incremento di euro 12.747,56 rispetto al 2024 infatti, nonostante per quasi tutte le tipologie di prestazione di servizi o forniture di beni ci sia stata una riduzione dei costi, si è verificato un incremento significativo dei costi di informatizzazione, a seguito di nuove necessità emerse nel corso dell'anno in capo all'Ente, e delle spese sorveglianza dovuto all'adeguamento del costo del lavoro ai nuovi contratti collettivi da parte dell'impresa fornitrice.

Inoltre, per le acquisizioni di servizi e forniture di beni si precisa che, in presenza di convenzioni Consip, si è proceduto in maniera autonoma per il servizio "Gestione integrata delle trasferte di lavoro 5".

Consip ha infatti attivato un accordo quadro con due operatori economici, ai sensi dell'art. 54 del Codice degli Appalti, al quale è possibile aderire per l'affidamento dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro per le pubbliche amministrazioni.

Dal raffronto tra i costi stimati per i servizi simulati e resi da parte di Cisalpina Tours SPA (aggiudicataria dell'accordo quadro) e l'impresa Dri Viaggi di Dri Ferruccio (contratto in essere scadente il 13/07/2025), e l'impresa Turismo '85 (affidataria del servizio per il periodo di 12 mesi dal 12/11/2025) risulta che i contratti stipulati dall'Ente camerale sono più economici rispetto all'accordo quadro proposto da Consip

Affidamenti mediante house providing.

Unioncamere, con nota prot n. 688 del 14.03.2024 pervenuta al ns. prot. n. 14056 del 14.03.2024, ha comunicato, a seguito di un confronto con ANAC in merito all'obbligo, a far data 01.01.2024, dell'utilizzo delle piattaforme digitali per gli affidamenti, le modalità da seguire per gli affidamenti in house. In particolare, è stato indicato che:

- deve essere acquisito il CIG, al fine dell'adempimento degli obblighi contributivi e dell'identificazione univoca della procedura ed al monitoraggio della stessa e a garanzia della pubblicità e trasparenza;
- le procedure devono essere svolte mediante MePA o altre piattaforme di approvvigionamento digitale certificate dall'AGID e iscritte nel Registro delle piattaforme certificate gestito dall'ANAC.

La Camera di commercio di Pordenone - Udine affida contratti a società consortili con le quali sussiste una relazione di "in house providing", così come definita dall'art. 5 del D. Lgs. n. 52/2016 e dall'art. 7 del D. Lgs n. 36/2023. Tali contratti sono considerati affidati a strutture organizzative legate da un rapporto di delegazione interorganica, nonché di dipendenza economica e gestionale con il sistema camerale e sono esplicitamente esclusi, nel nuovo codice dei contratti pubblici, dall'applicazione delle ordinarie procedure ad evidenza pubblica. In tal senso si è espressa anche Unioncamere con nota del 26/02/2016, precisando di ritenere che la fornitura alle Camere di commercio di tali beni e servizi attraverso le proprie società in house non possa qualificarsi come acquisizione da soggetti terzi, quanto piuttosto come produzioni realizzate in proprio e in autonomia.

In particolare, il D. Lgs. n. 36/2023 definisce l'affidamento in house:

- all'art. 7 (Principio di auto-organizzazione amministrativa) che al comma 2 così recita: *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato."*

-all'articolo 3 dell'allegato 1.1 "Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti del D. Lgs. 36/2023" definisce, al comma 1 lettera e) l'"affidamento in house" *"l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE"*.

Il D.Lgs n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" recepisce quanto stabilito dalle direttive europee sopra citate definendo le condizioni che devono essere soddisfatte affinché l'affidamento sia considerato in house:

- l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;
- oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;

- nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

Per tutti gli affidamenti eseguiti nel 2025 a società in house della Camera di Commercio di Pordenone – Udine è stata effettuata la verifica della congruità sui prezzi, dando conto di un tanto nella motivazione del provvedimento di affidamento oltre che delle ragioni del mancato ricorso al mercato.

Si precisa che le società in house della Camera di commercio effettuano periodicamente una verifica di congruità tecnico-economica dei servizi offerti con quelli simili presenti sul mercato, assolvendo a quanto specificatamente previsto dai Regolamenti delle Società, attivando un'analisi, per il tramite di un operatore terzo qualificato, dei costi dei servizi offerti e dei relativi livelli di servizio attraverso una comparazione degli stessi con analoghi servizi offerti da operatori confrontabili.

Si precisa inoltre che la congruità delle offerte è altresì garantita dall'applicazione della norma sugli appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), che le società in house sono tenute ad osservare.

Tecnoservicecamere scpa, società costituita per la gestione di servizi tecnici, di manutenzione, di progettazione per la gestione del patrimonio immobiliare delle Camere di commercio.

La Camera di Commercio ha affidato alla suddetta società:

- il servizio di global service per il periodo 01.04.2023/31.03.2027;
- i lavori di ordinaria manutenzione (non rientranti nella manutenzione programmata) agli immobili ed impianti delle sedi camerali, i servizi tecnici per i rinnovi dei Certificati di Prevenzione Incendi e di progettazione e di supporto al RUP per i lavori;
- il servizio di RSPP ed assistenza in materia di sicurezza sul lavoro per il triennio 2023-2025;
- il servizio di noleggio della piattaforma telematica per la gestione delle gare, in quanto dal 1° gennaio 2024 hanno acquisito efficacia gli articoli relativi alla digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti e di conseguenza tutti gli affidamenti, senza limite di importo, devono essere acquisiti esclusivamente mediante l'utilizzo di piattaforme digitali certificate dall'AGID e iscritte nel Registro delle piattaforme certificate gestito dall'ANAC. Oltre alla fornitura del servizio di noleggio della piattaforma, Tecnoservicecamere fornisce anche la consulenza e l'assistenza all'utilizzo della stessa.

Infocamere scpa società consortile di informatica in-house delle Camere di Commercio italiane, per la gestione dei servizi del Sistema Camerale e del loro patrimonio informatico.

Nel 2024 la Camera di commercio con determinazione del Segretario Generale n. 2024000084 /11.07.2024 ha disposto:

- a) di approvare la Convenzione quadro proposta da InfoCamere ScpA in data 28 giugno 2024, e allegata alla suddetta determinazione quale parte integrante, relativa all'affidamento dei servizi standardizzati riportati nell'allegato "A", allo scopo di disciplinare tra la Camera di commercio e InfoCamere ScpA i rapporti comuni a tutti gli specifici affidamenti;
- b) che la convenzione decorrerà dalla data di stipula ed avrà durata fino al 30.06.2027;
- c) di demandare ai Dirigenti di Area, per quanto di competenza, l'adozione dei provvedimenti di affidamento dei servizi che saranno conferiti, quali contratti in house providing, in conformità all'art. 7 del D.Lgs. 36/2023.

In seguito, sono state adottate le determinazioni dai singoli dirigenti con i quali sono stati affidati i servizi standardizzati rientranti nella convenzione per ciascuna area:

- area Trasparenza, Semplificazione e Tutela della Legalità
- area Sviluppo della Competitività e Agevolazioni
- area Servizi di supporto

- area Affari Generali

Sono stati inoltre affidati alcuni servizi informatici in materia di cyber sicurezza e IA non rientranti nella convenzione di cui sopra.

Si. Camera_Sistema Camerale Servizi srl, agenzia del sistema camerale, che si occupa di progetti integrati ed eroga servizi formativi coerenti con le funzioni ed i compiti che la legislazione assegna alle Camere di commercio, alle loro Unioni regionali ed all'Unioncamere nazionale.

A Si.Camera sono stati affidati servizi formativi a favore dei dipendenti camerale e del Segretario Generale.

ICoutsourcing srl, l'agenzia nazionale del sistema camerale che si occupa dei servizi e soluzioni di outsourcing per il sistema camerale.

A ICoutsourcing sono stati affidati servizi per l'istruttoria e l'evasione delle pratiche degli Uffici Registro Imprese (evasione pratiche Bilanci).

Promos Italia srl, agenzia nazionale del sistema camerale, che supporta le imprese italiane nei processi di internazionalizzazione e affianca le istituzioni nello sviluppo dell'economia locale e nella valorizzazione del territorio.

A Promos Italia srl sono stati affidati servizi per la realizzazione di attività di internazionalizzazione e di promozione del territorio da attuare anche attraverso la realizzazione di progetti specifici a supporto del tessuto economico-territoriale e servizi di assistenza alle imprese.

Territorio Economia Futuro TEF srl, società consortile partecipata al 99% dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pordenone-Udine

TEF srl può approntare, organizzare e gestire molteplici attività, progetti ed azioni operative di interesse per l'Ente camerale con natura istituzionale e non, comprese le attività amministrative che la CCIAA svolge su espressa delega della Regione FVG, nonché gestire operativamente i relativi procedimenti amministrativi con esclusione dell'adozione del provvedimento finale, che rimane in capo alla CCIAA, nel rispetto dei principi di legge sopra richiamati. Il tutto in piena continuità rispetto alle attività in passato espletate da I.TER s.c.r.l. e dall'Azienda Speciale Concentro, suddivise nelle seguenti aree:

- a) area agevolazioni
- b) area promozione, comprendente le attività di promozione e marketing
- c) area formazione
- d) attività e servizi di supporto ai soci
- e) altre attività

A TEF srl sono stati affidati servizi per la gestione delle attività amministrative e procedurali inerenti le funzioni delegate dalla Regione FVG e di supporto ai servizi amministrativi e tecnico informatici, in affiancamento al personale camerale, la gestione operativa dei procedimenti amministrativi inerenti le funzioni delegate alla Camera dalla L.R. n. 14/2010 "Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo oltre alle attività di promozione e marketing", attività di formazione nonché attività a sostegno dello sviluppo dell'economia e del territorio.

Udine, data di sottoscrizione

Elevata Qualificazione
Personale Organizzazione Performance
Pianificazione e controllo
Rosanna Nadin



Rosanna Nadin
23/06/2026 12:53:52 UTC+0200

Allegati:

Allegato A: Elenco delle determinazioni di affidamento della Camera di Commercio di Pordenone – Udine - anno 2025;

Allegato B: Elenco delle adesioni alle convenzioni Consip da parte della Camera di Commercio di Pordenone – Udine – anno 2025;

Allegato C: Elenco delle trattative dirette eseguite sulla piattaforma “Appalti&Contratti” di Tecnoservicecamere srl – Maggioli – anno 2025;

Allegato D: Elenco delle procedure aperte eseguite sulla piattaforma “Appalti&Contratti” di Tecnoservicecamere srl – Maggioli – anno 2025;

Allegato E: Elenco di ordini e trattative dirette eseguiti sulla piattaforma “MEPA”– anno 2025.